

C11503 - DE AGOSTINI PUBLISHING/MUTADO

Provvedimento n. 23482

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto della società De Agostini Publishing S.p.A., pervenuto in data 14 febbraio 2012;

VISTA la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inviata in data 24 febbraio 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 21 marzo 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

DE AGOSTINI PUBLISHING S.p.A. (di seguito, DeA Publishing) opera nei settori del collezionabile e del *direct marketing*. La società produce e commercializza collezionabili, prodotti di modellismo, contenuti digitali, corsi, prodotti da hobbistica, prodotti *educational* ed *edutainment* per bambini, collane, di *flow packs* (pacchetti contenenti giochi per bambini), *trading cards* (figurine o mazzi di carte), libri, schede, video, prodotti per *digital devices* quali, ad esempio, iPhone, iPad, ecc..

DeA Publishing è interamente controllata da De Agostini Editore S.p.A., la *sub-holding* del Gruppo De Agostini che ha responsabilità di coordinamento e di gestione strategica delle attività editoriali del gruppo, a sua volta controllata da De Agostini S.p.A. che ne detiene l'intero capitale sociale.

De Agostini S.p.A. è controllata al 91,3% da B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a., società al vertice della catena di controllo del Gruppo De Agostini.

Il fatturato consolidato realizzato dal Gruppo De Agostini nel 2010 è stato di circa 4,3 miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [3-4]¹ miliardi di euro per vendite effettuate nell'Unione Europea e [1-2] miliardi di euro per vendite effettuate in Italia.

MUTADO S.r.l. (di seguito, Mutado), è una società attiva nello studio, nella progettazione e realizzazione di materiale pubblicitario e di servizi di comunicazione multimediale, compresa la realizzazione di siti *internet* e per il commercio elettronico, video promozionali e pubblicitari, ed applicazioni per opere multimediali interattive accessibili attraverso supporti elettronici quali *smartphone* e *tablet* (le cc.dd. "app").

Nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2011, Mutado ha realizzato un fatturato di circa [1-10] milioni di euro, quasi interamente in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame prevede l'acquisizione da parte di DeA Publishing del controllo esclusivo di Mutado attraverso l'acquisto dell'intero capitale sociale di quest'ultima.

Nell'ambito dell'operazione è previsto un patto di non concorrenza in base al quale i soci fondatori di Mutado si impegnano, per tutto il periodo in cui saranno amministratori di Mutado e per i 12 mesi successivi alla cessazione di tale carica, a non assumere, né direttamente, né indirettamente, tramite interposta persona, fisica o giuridica, partecipazioni o interessenze in qualsiasi impresa, individuale o sociale, affare o azienda, che eserciti attività in concorrenza con Mutado e/o con DeA Publishing nel settore dell'editoria tradizionale o digitale e a non svolgere, né direttamente (quale dipendenti, consulenti, agenti, o collaboratori in genere), né indirettamente (tramite interposta persona, fisica o giuridica), attività in concorrenza con l'attività di Mutado e/o di DeA Publishing nel settore dell'editoria tradizionale o digitale. Tale patto di non concorrenza è riferito all'Unione Europea, Stati Uniti, Russia e Giappone.

III. QUALIFICAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

L'operazione notificata, avendo ad oggetto l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, si qualifica come concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1,

¹ [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza descritto in precedenza può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, a condizione che abbia durata non superiore ai tre anni dalla data di perfezionamento dell'operazione e che la portata merceologica e geografica sia limitata alle sole attività e ai soli territori in cui il venditore operava, ovvero aveva pianificato di operare prima della realizzazione della presente operazione².

Al riguardo occorre osservare che una durata maggiore ovvero un ambito merceologico o geografico più ampio risulterebbe eccedere l'esigenza di garantire all'acquirente il trasferimento dell'effettivo valore dell'acquisizione.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

a) I mercati rilevanti

L'operazione interessa il settore dell'e-Content e cioè la produzione e la commercializzazione di contenuti multimediali e digitali, al cui interno, ai fini della valutazione dell'operazione in esame, si possono individuare i mercati *i)* della produzione e commercializzazione di servizi a valore aggiunto (di seguito, VAS) per la telefonia mobile; *ii)* della fornitura di servizi *web*.

Il mercato dei VAS per la telefonia mobile comprende la produzione e commercializzazione di servizi a valore aggiunto consistenti prevalentemente in contenuti digitali fruibili tramite dispositivi quali cellulari, *smartphone* o *tablet*, tra cui, ad esempio, giochi, suonerie, *news*, oroscopi, servizi di *chat* e di *social network*.

Il mercato della fornitura di servizi *web* comprende la progettazione, costruzione ed attivazione di siti *web* e la fornitura di servizi di realizzazione grafica dei siti.

Dal punto di vista geografico, benché i recenti sviluppi inducano a ritenere che tali mercati possano espandersi verso una dimensione sopranazionale, attualmente essi devono considerarsi ancora di dimensioni nazionali, in considerazione di vincoli linguistici connessi alla diffusione dei contenuti presso gli utenti di dispositivi mobili nonché alla fornitura di servizi *web*.

In ogni caso, ai fini della presente valutazione, non appare necessario stabilire esattamente la dimensione merceologica e geografica dei mercati in esame, in quanto, qualunque sia la definizione adottata, la concentrazione notificata non è idonea a comportare modifiche sostanziali della struttura competitiva dei mercati interessati.

b) Gli effetti dell'operazione oggetto di valutazione

L'operazione in esame non appare idonea a produrre effetti anticoncorrenziali nei mercati rilevanti, in considerazione della posizione detenuta dalle Parti nonché alla struttura dei mercati interessati.

In primo luogo, si rileva che Mutado è presente nel mercato dei VAS per la telefonia mobile e in quello della fornitura dei servizi *web* con una quota largamente inferiore all'1%. Inoltre, l'operazione non risulta idonea a produrre significativi effetti concorrenziali in ragione della sostanziale assenza di sovrapposizioni di natura orizzontale tra le attività del Gruppo De Agostini e quelle di Mutado.

Con riferimento al mercato dei VAS per la telefonia mobile, infatti, mentre il Gruppo De Agostini crea e commercializza contenuti, l'attività di Mutado consiste nella realizzazione di applicazioni che permettono la fruizione di tali contenuti attraverso l'utilizzo di supporti elettronici come *smartphone* e *tablet*. Il Gruppo De Agostini, inoltre, non è attivo nella fornitura di servizi *web*.

Si rileva, infine, che il settore dell'e-Content è caratterizzato da una crescita diffusa e dalla mancanza di rilevanti barriere all'entrata, in considerazione della frammentarietà dell'offerta. In tale settore operano numerosi concorrenti di dimensioni sia globali che nazionali.

L'operazione in esame, dunque, non appare suscettibile di modificare gli assetti concorrenziali dei mercati suddetti.

In conclusione, alla luce della posizione detenuta dalle Parti, nonché della struttura concorrenziale dei mercati interessati, la presente operazione non appare idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati della produzione e commercializzazione dei servizi a valore aggiunto per dispositivi mobili e della fornitura di servizi *web*.

V. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Con atto pervenuto in data 21 marzo 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell'Autorità, in cui si rileva che la concentrazione in esame non è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

² [Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, 2005/C 56/03, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5/3/2005.]

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione nei limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre il tempo e l'ambito merceologico e geografico ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella